# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

# CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P.

# COMUNICATO UFFICIALE N. 321/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 giugno 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RAFFO NICOLA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto riduce la sanzione della squalifica al Sig. Raffo Nicola a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PAONE CLAUDIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MONTESARDI LUCIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto riduce la sanzione della squalifica al Sig. Montesardi Luciano a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZACCARIA ALESSIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- La C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata.

  Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DI DIO ALESSANDRO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- La C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GOIO EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- La C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 7) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MANISCALCO GIUSEPPE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- La C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 8) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PAPA SALVATORE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)
- La C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata.

  Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2011 INFLITTA AL SIG. RIZZO FRANCESCO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RICCI PIETRO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI NEAPOLIS M./TARANTO DEL 12.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/TB del 16.2.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio di Taranto annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DEL F.C. NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BIANCHI MARCO SEGUITO GARA DI PLAY-OFF NEAPOLIS MUGNANO/TRAPANI DEL 22.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 185/DIV del 23.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Neapolis Mugnano di Mugnano di Napoli (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### 12) RICORSO DEL F.C. NEAPOLIS MUGNANO AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA €6.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2011 AL SIG. MOXEDANO EDUARDO;
- INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2012 AL SIG. MOXEDANO MARIO;

INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF NEAPOLIS MUGNANO/TRAPANI DEL 22.5.2011 (Delibera del Com. Uff. n. 186/DIV del 24.5.2011)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal F.C. Neapolis Mugnano di Mugnano di Napoli (Napoli) in 3 distinti appelli:

- respinge il ricorso proposto dal signor Moxedano Eduardo e dispone addebitarsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso proposto dal signor Moxedano Mario e dispone addebitarsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso proposto dal F.C. Neapolis Mugnano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

# II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Roberto Caponigro – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

- 13) RICORSO DEL SIG. CARDINI NARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012, SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA/SALERNITANA DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)
- La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Nario Cardini riduce l'inibizione inflitta al reclamante fino al 29.2.2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 14) RICORSO DEL CALC. CROCE DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 6 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)
- La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Croce riduce la squalifica inflitta al reclamante per 4 giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 15) RICORSO DEL CALC. BIAVA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER 10 GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)

La C.G.F. rinvia su istanza di parte il ricorso come sopra proposto dal calciatore Raffaele Biava.

- 16) RICORSO DELL'A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALC. NOCERINO ALBERTO INFLITTE SEGUITO GARA FINALI PLAY-OFF TRAPANI/AVELLINO DEL 12.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 199/DIV del 13.6.2011)
- La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Avellino 1912 S.r.l. di Avellino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

#### Pubblicato in Roma il 24 giugno 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete